

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

che istituisce un programma di mobilità transeuropea per studi universitari  
(Tempus)

(90/233/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che il Consiglio europeo, riunito a Strasburgo l'8 ed il 9 dicembre 1989, ha invitato il Consiglio ad adottare, su proposta della Commissione, misure intese a consentire la partecipazione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale a programmi comunitari in materia di istruzione analoghi a quelli esistenti;

considerando che il Consiglio ha adottato programmi comunitari nel campo della formazione che prevedono, tra l'altro, la cooperazione interuniversitaria e tra università e imprese, nonché misure per incrementare la mobilità degli studenti, dei docenti e del personale del settore universitario ed industriale;

considerando che il Consiglio, il 18 dicembre 1989, ha adottato il regolamento (CEE) n. 3906/89 <sup>(4)</sup>, relativo all'aiuto economico alla Repubblica di Ungheria e alla Repubblica popolare di Polonia, il quale prevede aiuti in vari settori, tra cui quello della formazione, a sostegno del

processo di riforma economica e sociale in Ungheria e in Polonia;

considerando che il Consiglio può, con un apposito strumento giuridico, estendere successivamente siffatti aiuti ad altri paesi dell'Europa centrale ed orientale;

considerando che il processo di riforme economiche e sociali contribuirà a sviluppare relazioni economiche e commerciali reciprocamente proficue tra i paesi dell'Europa centrale ed orientale e la Comunità; che inoltre l'intensificazione di tali relazioni contribuirà altresì ad un armonico sviluppo delle attività economiche e ad aumentare la stabilità all'interno della Comunità;

considerando che venendo immediatamente incontro alle esigenze di formazione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale, la formazione è stata riconosciuta come uno dei campi prioritari di cooperazione, in particolare perché fornisce opportunità di mobilità e scambio con gli Stati membri;

considerando che l'esperienza e le conoscenze acquisite dalla Comunità, soprattutto nel settore della collaborazione interuniversitaria e degli scambi di studenti, nonché della cooperazione tra università ed imprese, devono servire da base per l'istituzione di un programma parallelo inteso a sviluppare la cooperazione e la mobilità nel campo della formazione tra la Comunità e i paesi dell'Europa centrale ed orientale;

considerando che siffatta cooperazione agevolerà lo sviluppo del settore dell'istruzione superiore e promuoverà una migliore intesa e contatti reciprocamente proficui nel settore della formazione;

<sup>(1)</sup> GU n. C 85 del 3. 4. 1990, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. C 113 del 7. 5. 1990.

<sup>(3)</sup> Parere reso il 25 aprile 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11.

considerando che tale programma rientra nella programmazione generale delle priorità e dei finanziamenti relativi all'aiuto comunitario ai paesi dell'Europa centrale ed orientale il quale comprende anche il lavoro svolto dalla fondazione europea per la formazione professionale, e dovrebbe essere strettamente coordinato con detta programmazione;

considerando che tale programma potrebbe fornire un importante contributo per un'efficace assistenza nel campo della formazione ai paesi dell'Europa centrale ed orientale beneficiari potenziali dell'aiuto economico inteso a sostenere il processo di riforma;

considerando che, per raggiungere il suo scopo tale programma dovrà attingere all'esperienza accumulata nell'ambito della Comunità nel settore della formazione professionale e ricorrere alle sue istituzioni incaricate della formazione;

considerando che nella Comunità e nei paesi terzi vi sono enti regionali e/o nazionali, pubblici e/o privati che possono essere invitati a fornire un'assistenza per un'efficace aiuto nel settore della formazione a livello di istruzione superiore;

considerando che il trattato non ha previsto per l'azione in questione poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

#### Articolo 1

### Istituzione del programma TEMPUS

Il programma di mobilità transeuropea per studi universitari (nel prosieguo denominato programma Tempus) è istituito in una prospettiva quinquennale, per una fase iniziale pilota di tre anni, decorrente dal 1° luglio 1990. Il programma è soggetto alle modalità di verifica e di valutazione di cui all'articolo 11.

#### Articolo 2

### Paesi beneficiari potenziali

Il programma Tempus interessa i paesi dell'Europa centrale ed orientale, che nel regolamento (CEE) n. 3906/89 o in qualsiasi successivo atto giuridico pertinente vengono indicati come beneficiari potenziali di un'assistenza economica. Tali paesi sono in appresso denominati « paesi beneficiari potenziali ».

#### Articolo 3

### Definizioni

Nel contesto del programma Tempus:

- a) il termine « università » comprende tutti i tipi di istituti postsecondari di istruzione e formazione professionale che rilasciano, eventualmente nell'ambito di una istruzione e formazione superiore, qualifiche o titoli di livello corrispondente, qualunque ne sia la denominazione;

- b) i termini « industria » e « impresa » sono utilizzati per designare tutti i tipi di attività economica, comprese le grandi e le piccole e medie imprese, a prescindere dal loro statuto giuridico, gli enti pubblici e locali, le organizzazioni economiche autonome, in particolare le camere di commercio e d'industria e/o loro equivalenti, le associazioni professionali e le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori.

#### Articolo 4

### Obiettivi

Gli obiettivi del programma Tempus sono i seguenti:

- a) migliorare il coordinamento dell'assistenza ai paesi beneficiari potenziali nel campo degli scambi e della mobilità, in particolare per studenti e docenti universitari, sia che tale assistenza venga fornita dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dai paesi terzi di cui all'articolo 9;
- b) contribuire a promuovere la formazione nei paesi beneficiari potenziali e incoraggiare la cooperazione di questi ultimi con partner nella Comunità, tenendo conto della necessità di garantire la massima partecipazione possibile di tutte le regioni della Comunità a tali azioni;
- c) accrescere le possibilità d'insegnamento e di apprendimento nei paesi beneficiari potenziali delle lingue utilizzate nella Comunità e contemplate dal programma Lingua, e viceversa;
- d) permettere agli studenti dei paesi beneficiari potenziali di trascorrere uno specifico periodo di studio presso università o di effettuare un tirocinio presso imprese situate negli Stati membri della Comunità, garantendo nel contempo la parità delle opportunità tra uomo e donna riguardo alla partecipazione a tale forma di mobilità;
- e) permettere agli studenti della Comunità di trascorrere un periodo di studio o un tirocinio analoghi in un paese beneficiario potenziale;
- f) promuovere una maggiore mobilità e maggiori scambi del corpo docente e dei formatori come parte del processo di cooperazione.

#### Articolo 5

### Comitato

- La Commissione attua il programma Tempus conformemente alle disposizioni dell'allegato e basandosi sugli orientamenti particolareggiati da adottare ogni anno.
- Nell'assolvere tale compito, la Commissione è assistita da un comitato composto da due rappresentanti designati da ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del comitato possono essere assistiti da esperti o consulenti.

In particolare, il comitato assiste la Commissione nell'attuazione del programma, tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 4, e coordina il proprio lavoro con quello di altri comitati relativi allo stesso settore in cui opera il programma Tempus.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato progetti concernenti:

- a) gli orientamenti generali che guidano il programma Tempus;
- b) gli orientamenti generali per il sostegno finanziario che verrà fornito dalla Comunità (importi, durata e destinatari dell'assistenza);
- c) i problemi dell'equilibrio generale del programma Tempus, compresa la ripartizione tra i vari tipi di azioni;
- d) le modalità per la verifica e la valutazione del programma Tempus.

4. Il comitato formula il proprio parere su questi progetti entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso la Commissione può differire di due mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

5. La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi altro problema concernente l'attuazione del programma Tempus.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

#### Articolo 6

##### Cooperazione con i servizi del settore

1. La Commissione coopera con i servizi competenti nei singoli paesi beneficiari potenziali designati o costi-

tuiti al fine di coordinare le strutture e i collegamenti necessari per un'effettiva attuazione del programma e per gestire la ripartizione di tutti i fondi resi disponibili dai suddetti paesi beneficiari possibili.

2. Inoltre, per l'attuazione del programma Tempus la Commissione coopera strettamente con gli enti nazionali competenti designati da ciascuno Stato membro.

#### Articolo 7

##### Bilancio

La Commissione valuta il fabbisogno dei paesi beneficiari potenziali relativo alla collaborazione universitaria e alla mobilità del personale e degli studenti tenendo presenti gli orientamenti finanziari globali sugli aiuti economici a favore di detti paesi.

Su tale base ed entro i limiti proposti dell'importo da mettere a disposizione per l'aiuto economico ai paesi dell'Europa centrale ed orientale essa determina gli stanziamenti necessari da includere nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee.

#### Articolo 8

##### Collegamenti con altre azioni comunitarie

In conformità della procedura stabilita all'articolo 5, paragrafo 5 della presente decisione e, se del caso, della procedura stabilita all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89, la Commissione provvede affinché il programma Tempus sia coerente e, se necessario, complementare con le altre azioni intraprese a livello comunitario, sia all'interno della Comunità che nell'ambito dell'assistenza ai paesi beneficiari potenziali, con particolare riguardo alle attività della Fondazione europea per la formazione professionale.

#### Articolo 9

##### Coordinamento con azioni di paesi terzi

1. La Commissione provvede all'opportuno coordinamento con azioni intraprese da paesi extracomunitari oppure da università, imprese o altri istituti ed enti di questi paesi, concernenti lo stesso settore del programma Tempus, organizzando, se del caso, la loro partecipazione ai progetti di questo programma.

2. Tali iniziative possono assumere diverse forme, tra cui una o più delle seguenti:

- partecipazione ai progetti del programma Tempus mediante il cofinanziamento;
- utilizzazione dei meccanismi del programma Tempus per orientare azioni di scambio finanziate bilateralmente;
- coordinamento del programma Tempus con iniziative con base nazionale aventi scopi analoghi, ma finanziate e dirette separatamente;
- reciproco scambio di documentazione su tutte le iniziative pertinenti prese nel settore.

*Articolo 10***Relazione annuale**

La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e ai paesi partecipanti una relazione annuale sull'attuazione del programma Tempus.

*Articolo 11***Modalità di verifica e di valutazione — Relazioni**

La Commissione istituisce, in conformità della procedura dell'articolo 5, paragrafo 3 modalità per la verifica e la valutazione dell'esperienza acquisita nell'attuazione del

programma Tempus, tenendo conto in particolare degli obiettivi di cui all'articolo 4.

Anteriormente al 31 dicembre 1992, la Commissione presenta una relazione provvisoria contenente i risultati della valutazione corredata di una proposta di proseguimento o di adeguamento dell'intero programma Tempus dopo la fase pilota iniziale.

Entro il 31 dicembre 1995 presenta una relazione finale.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. COLLINS

**ALLEGATO****AZIONE 1****Progetti europei comuni**

1. La Comunità fornisce un sostegno a progetti europei comuni tra università e/o imprese appartenenti a paesi beneficiari potenziali e partner nella Comunità.

I progetti europei comuni interessano per quanto possibile almeno un'università o impresa di un paese beneficiario potenziale ed istituti partner di almeno due Stati membri.

Tali progetti possono eventualmente essere abbinati alle reti esistenti e in particolare a quelle finanziate nell'ambito dei programmi Erasmus, Comett e Lingua.

2. Le sovvenzioni per progetti europei comuni possono essere concesse per attività di natura diversa, a seconda delle esigenze specifiche dell'istituto interessato, tra cui, ad esempio, l'aggiornamento e la revisione dei programmi di studio, i corsi integrati di studio, l'aggiornamento di materiali didattici, la formazione e l'aggiornamento dei docenti particolarmente nel settore delle lingue europee moderne, l'organizzazione di programmi intensivi brevi, lo sviluppo di studi tematici e linguistici e dell'apprendimento a distanza.

Possono beneficiare del finanziamento anche le attrezzature di supporto e la documentazione necessaria per l'attuazione di un progetto europeo comune.

**AZIONE 2****Sovvenzioni per favorire la mobilità**

1. a) La Comunità istituisce un programma di sostegno finanziario diretto a favore degli studenti, fino al livello di dottorato compreso, dei paesi potenziali beneficiari, a prescindere dall'età e dal settore di studi, per un periodo di studio presso un'università di uno Stato membro. Le borse di studio sono concesse agli studenti per trascorrere presso un'università un periodo di studio a tempo pieno di durata compresa tra un trimestre e un anno accademico.

Verrà data la precedenza agli studenti i cui studi rientrano in un progetto europeo comune o che intendono diventare essi stessi insegnanti o formatori una volta tornati in patria. Sono concesse borse di studio anche per consentire agli insegnanti di lingue europee moderne di fruire di un'ulteriore formazione accademica negli Stati membri o in un paese beneficiario potenziale.

- b) È prevista anche la concessione di borse di studio a studenti di università comunitarie desiderosi di trascorrere un periodo di studio presso un'università di un paese beneficiario potenziale.
2. a) La Comunità concede sovvenzioni per incarichi d'insegnamento/formazione a docenti universitari o lavoratori del settore industriale, cittadini di uno Stato membro, desiderosi di praticare l'insegnamento o di impartire corsi di formazione, per periodi da una settimana ad un anno accademico, nei paesi beneficiari potenziali.
- b) La Comunità concede sovvenzioni anche al fine di consentire a docenti universitari o a lavoratori del settore industriale dei paesi beneficiari potenziali di realizzare accordi analoghi negli Stati membri.
- c) Per quanto riguarda le lettere a) e b), un'attenzione particolare verrà prestata ai docenti di lingue i quali prevedano di insegnare una lingua europea moderna nel paese beneficiario potenziale o nello Stato membro interessato.
3. a) La Comunità sostiene la formazione industriale o pratica, per un periodo da uno a sei mesi, di docenti, formatori e studenti che intendono trascorrere un periodo di formazione pratica (tirocinio) presso imprese pubbliche o private, o altre organizzazioni.
- b) Le borse di studio sono concesse per la formazione negli Stati membri e nei paesi beneficiari potenziali.
4. La Comunità contribuisce parimenti al finanziamento di brevi visite di docenti, formatori, amministratori universitari ed altri esperti della formazione, di durata compresa tra una settimana ed un mese, in uno Stato membro della Comunità oppure in un paese beneficiario potenziale, per svolgere varie attività come, in particolare, l'organizzazione di progetti europei comuni.
5. Tutte le sovvenzioni volte a favorire la mobilità comprendono sostegni finanziari per la preparazione linguistica, ove necessario.

**AZIONE 3****Attività complementari**

1. È previsto il sostegno a progetti che comportano scambi di giovani ed organizzatori giovanili tra gli Stati membri e i paesi beneficiari potenziali.
2. Sono concesse sovvenzioni per permettere ai paesi beneficiari potenziali di partecipare alle attività di associazioni europee, in particolare di consorzi di università.
3. Si prevede un sostegno finanziario per eventuali pubblicazioni ed altre attività informative di particolare rilievo per il conseguimento degli obiettivi generali del programma Tempus.
4. Un sostegno finanziario è previsto anche per ricerche e studi volti ad analizzare l'evoluzione dei sistemi di istruzione/formazione superiore nei paesi beneficiari potenziali.

Un sostegno finanziario è previsto per uno studio della domanda e della fattibilità di scambi di ricercatori tra i paesi beneficiari potenziali e gli Stati membri. In funzione dei risultati di tale studio, sarà ulteriormente presa in considerazione la possibilità di un sostegno finanziario per tali scambi.

5. L'assistenza tecnica a sostegno delle attività svolte conformemente alla presente decisione, compreso il coordinamento della verifica e della valutazione del programma Tempus, viene fornita a livello comunitario.
-